

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Vicenza

Il Tribunale di Vicenza, SEZIONE Stralcio Civile,

riunito in camera di Consiglio in persona dei magistrati:

dott.Gaetano Campo - PRESIDENTE

dott. Eloisa Pesenti - GIUDICE RELATORE

dott.Paola Cazzola - GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitivamente provvedendo nella causa n. 2504/2005 promossa con atto di citazione e

iscritta a ruolo il 14.4.2005 da:

C.M.C. (C.F.:(omissis...))

C.A.C. (C.F.: (omissis...))

rappresentati e difesi dall'avv. RIGO MARIA TERESA

(C.F.:(omissis...)) con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in CONTRA' PORTI 13

36100 VICENZA giusta procura a margine dell'atto di citazione

attori

CONTRO

C.P.C.,

(C.F.: (omissis...))

rappresentata e difesa dall'avv. FIORELLA MARIO (C.F.:(omissis...)), con domicilio eletto presso

lo studio dello stesso in CONTRA' ORATORIO DEI SERVI 15 36100 VICENZA, come da procura a

margine della comparsa di costituzione

C.P.C.

(C.F.: (omissis...))

rappresentato e difeso dall'avv. CARLI ANNALISA (C.F.:(omissis...)) e con domicilio eletto

presso lo studio dello stesso in CONTRA' ORATORIO DEI SERVI 15 36100 VICENZA,
come da

procura a margine della comparsa di costituzione

(C.A.C., deceduto)

e, successivamente, gli eredi M.D., M.C.C. e M.T.C.C., rappresentati e difesi

dall'avv. MANFREDINI GIOVANNI (C.F.:(omissis...)) con domicilio eletto presso
lo studio dello

stesso in STRADELLA DEI MUNARI 6 36100 VICENZA, come da procura a margine della
comparsa

di costituzione

convenuti

(C.E.C.

convenuta contumace)

In punto: azione di riduzione per lesione di legittima

Fatto

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

(ART. 132 C.P.C.)

Con l'atto di citazione in epigrafe indicato gli attori, premesso di succedere, in rappresentazione del padre premorto, al nonno C.C.M. deceduto il (omissis...), e di concorrere nella successione, dopo la morte della nonna avvenuta il 30.5.1997, con gli zii, odierni convenuti, esponevano che, con testamento olografo datato 26.7.1993, il de cuius aveva disposto in loro favore lasciando loro "in sostituzione della quota legittima...lire centomilioni ciascuno in titoli"; dichiaravano preliminarmente di rinunciare al legato in sostituzione di legittima; davano atto del fatto che i convenuti avevano radicato avanti a questo Tribunale la causa 2126/97 R.G., a seguito della quale con sentenza non definitiva e al momento impugnata in appello era stata dichiarata la nullità di donazioni effettuate dal de cuius in favore dei figli; dichiaravano di avere ricevuto dai convenuti, quale anticipo sulla quota ereditaria, M. € 32.278,56, € 12.911,42 € 12.911,42 ed € 12.911,42, A. € 32.278,56, € 12.911,42 € 12.911,42; chiedevano pertanto ridurre le disposizioni testamentarie lesive della porzione di legittima loro spettante, assegnare loro la quota spettante sull'eredità di C.C.M., e ordinare ai convenuti la resa di conto a far data dal 25.12.1995.

Il convenuto C.C.P., costituitosi, eccepiva che gli attori avendo, ancora nel 1996, conseguito il legato in sostituzione di legittima, percependo L. 25.000.000 da ciascuno dei quattro zii, avevano, ai sensi dell'art. 551 c.c., perso il diritto di chiedere il supplemento e non avevano acquistato la qualità di eredi, per cui la successiva dichiarazione, contenuta nell'atto di citazione, di

rinunciare al legato, non aveva valenza giuridica, per impossibilità di reviviscenza del diritto di scelta tra legato sostitutivo e richiesta di ottenere la quota di legittima. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree e in via subordinata riconvenzionale, chiedeva accertarsi la simulazione della vendita immobiliare tra il C.C.P. e A., padre premorto degli attori, avvenuta il 12.10.1973, nonché la dichiarazione di nullità delle donazioni effettuate dal de cuius al padre degli attori negli anni '90.

Il convenuto C.C.A., costituitosi, eccepiva che gli attori avevano già conseguito il legato in sostituzione di legittima, ricevendo il pagamento dagli zii, e non avevano mai dichiarato di voler rinunciare al legato, per cui il materiale conseguimento del legato aveva valore confermativo dell'acquisto disposto ope legis con perdita della facoltà di scelta tra legato e quota di legittima.

In subordine chiedevano accertarsi la simulazione della vendita e la nullità della donazione ad A. di un terreno edificabile e dell'immobile di Montecchio Maggiore, nonché di varie donazioni di denaro eseguite dal de cuius in favore del padre degli attori dal 1988 al 1992.

Mentre C.C.E. rimaneva contumace, C.C.P., costituitasi, eccepiva l'improponibilità dell'azione per avere gli attori conseguito il legato in sostituzione di legittima, e precisamente L. 111.274.000 per C.C.A. e L. 137.499.993 per C.C.M., con la conseguenza che la dichiarazione di rinuncia contenuta in atto di citazione era da considerarsi tardiva ed inefficace. In via subordinata riconvenzionale chiedeva accertare quanto attribuito dal de cuius al padre degli attori a titolo di donazione onde ricostituire l'intero asse ereditario.

Alla prima udienza gli attori rinunciavano all'azione nei confronti di E. e il processo veniva dichiarato estinto nei suoi confronti.

Dopo il deposito delle istanze istruttorie, con ordinanza del 23.5.2008 il precedente giudice istruttore, ritenuto che "appare preliminare la decisione sulla rinuncia al legato", fissava per precisazione delle conclusioni l'udienza del 2.7.2010.

Dopo rinvio, all'udienza del 29.10.2010 la causa veniva assegnata in decisione, ma a seguito del pensionamento del giudice istruttore, veniva riassegnata alla sezione stralcio con nuova udienza di precisazione delle conclusioni in data 9.11.2015.

In tale udienza veniva dichiarato il decesso di C.C.A., con interruzione del processo. A seguito di riassunzione la causa veniva infine assegnata a sentenza all'udienza del 31.1.2017.

Con il testamento olografo del 24.7.1993 il de cuius M.C.C. disponeva: "lascio ai nipoti M. ed A., figli di mio figlio A., in sostituzione della quota legittima spettante al mio figlio A. lire centomilioni ciascuno in titoli", (doc. 1 attoreo).

Trattasi espressamente di legato in sostituzione di legittima, senza attribuzione della facoltà di chiedere supplemento,

disciplinato dall'art. 551 co. II c.c.

Trattasi, inoltre, di legato di genere ex art. 653 c.c., atteso che col generico riferimento a "titoli" (senza indicazione di quali titoli, di che tipo, di quale emissione ecc.), il de cuius ha chiaramente voluto fare riferimento alla somma di denaro incorporata nei titoli stessi. Pertanto, ex art. 653 c.c. il legato era valido anche se al momento del testamento e al momento della morte non vi fossero stati titoli nel patrimonio del de cuius. A norma dell'art. 649 c.c. il legato si acquista senza necessità di accettazione, salva la facoltà di rinunciare, e, secondo l'art. 551, se il legato è in sostituzione di legittima, il legatario può rinunciare al legato e chiedere la legittima. Se, invece, consegue il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, salvo che il testatore abbia espressamente attribuito al legatario la facoltà di chiedere il supplemento. Non essendo stata attribuita tale facoltà, era in potere degli attori di rinunciare al legato e chiedere la legittima. Invece, gli attori hanno prima conseguito il legato, ricevendo dagli eredi, complessivamente, somme anche maggiori alle lire centomilioni previste nel testamento, e poi, con l'atto di citazione, dopo un decennio dall'apertura della successione e dal conseguimento del legato, hanno dichiarato di rinunciare al legato e di chiedere la legittima, senza peraltro offrire la restituzione delle somme percepite a titolo di legato, ma limitandosi ad affermare che di tali acconti si sarebbe dovuto tenere conto in sede di divisione.

Appare evidente che tale dichiarazione è tardiva e non idonea a far rivivere la facoltà di scelta prevista dall'art. 551 c.c. Al momento del conseguimento del legato gli attori avevano espresso delle riserve, che però non costituivano manifestazione di rinuncia al legato, avendo carattere ambiguo, e potendo riferirsi al credito pro quota verso gli altri zii, diversi da quello che di volta in volta pagava la parte del legato. Nel doc. 1, prodotto da C.C.A., M. dichiarava "Ricevo da mio zio A. la somma di L. 25.000.000 che lo stesso mi consegna a suo dire a saldo della parte di obbligo sullo stesso gravante di liquidare il legato lasciatomi da mio nonno M. mentre per parte mia specifico che la somma predetta viene da me incassata a puro titolo di acconto sulle maggiori dovutemi e che l'accettazione della stessa non costituisce rinuncia ad esperire le azioni opportune nei confronti degli eredi di mio nonno"; nel doc. 5, attoreo, in relazione alle somme versate da C.C.P. e P., l'attore dichiarava "Per ricevuta con riserva di imputazione e comunque in acconto sul maggior dovuto in relazione alla quota ereditaria".

Trattasi dunque di generiche riserve, spiegabili anche col fatto che il pagamento del legato era stato frazionato pro quota tra i quattro eredi, e non esprimono rinuncia al legato, mentre il comportamento tenuto dimostra inequivocabilmente la volontà di conseguire il legato. Tale volontà è confermata anche dal fatto che nell'atto di citazione, pur avendo dichiarato di volere rinunciare al legato in sostituzione di legittima, gli attori non hanno mai offerto di restituire le somme già percepite in esecuzione del testamento, limitandosi ad affermare che di tali acconti si sarebbe dovuto tenere conto in sede di divisione.

La rinuncia al legato deve essere invece inequivoca, come sottolineato da costante giurisprudenza (Cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 7098 del 29/03/2011 in materia di rinuncia al legato avente ad oggetto beni immobili Cass. 8-4-1954 n. 1040; Cass. 5-6-1971 n. 1683; Cass. 26-1-1990 n. 459; Cass. 2-2-1995 n. 1261; Cass. 3-7-2000 n. 8878; Cass. 22-7-2004 n. 13785; Cass. 22-6-2010 n. 15124); Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11288 del 16/05/2007: In tema di diritti riservati ai legittimari, il comportamento dal quale sia dato desumere la volontà, espressa o tacita, del beneficiario di conservare il legato in sostituzione di legittima, se, per un verso, assume valenza confermativa, seppure superflua, della già realizzata acquisizione patrimoniale, per altro verso, comporta, "ope legis", la contemporanea caducazione del diritto di chiedere la legittima. A tale effetto non può porsi rimedio neppure con eventuali atti successivi di resipiscenza, giacchè, in considerazione della definitività e della irretrattabilità degli effetti acquisitivi del lascito testamentario correlati a detta manifestazione di volontà, non è possibile la reviviscenza del diritto di scelta tra il legato sostitutivo e la richiesta della legittima, rimasto caducato al momento stesso in cui sia stata manifestata la volontà di conservare il legato. (Sulla base di tale principio, è stato escluso che potesse attribuirsi valore all'atto di rinuncia al legato in sostituzione di legittima compiuto dal beneficiario in epoca successiva all'immissione nel possesso dei beni oggetto del lascito); conf. Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004;

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26955 del 11/11/2008 (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato legittimamente proposta l'azione di riduzione da parte di un legittimario che aveva accettato un legato in sostituzione della legittima, vi aveva poi rinunciato con atto successivo alla proposizione della domanda giudiziale di riduzione e non aveva provveduto alla restituzione della somma legata). La domanda attorea va pertanto rigettata. Tuttavia, in considerazione della natura della lite, dei rapporti intercorrenti tra le parti e del fatto che, all'epoca dei pagamenti gli attori erano orfani appena ventenni, si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese di lite.

Diritto

PQM

P.Q.M.

definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il Tribunale così provvede:

- 1) rigetta le domande attoree;
- 2) compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Vicenza, il 9 maggio 2017.

Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2017.

Studio Legale Avvocato Federico Gallana

Via Carducci 64, 35123 Padova

T. 049.8174365

F. 049.8174366